**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

**1.1** E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia, nonché della Legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 pubblicata sul BURP n. 27 del 2 aprile 2024, una società per azioni *in house* ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, sotto la denominazione "_____S.P.A." (di seguito anche "Società"), a capitale interamente pubblico e a controllo analogo congiunto.

**1.2** In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d) e 16 del D.lgs. 175/2016, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci, i quali sono titolari ed esercitano congiuntamente, anche per il tramite del comitato di coordinamento e controllo di cui all'articolo 19 del presente Statuto, poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione e coinvolgimento sui più importanti atti di gestione della Società inerenti l'attività "*in house*".

**Articolo 2 - SEDE**

**2.1** La Società ha sede in Bari(BA).

**2.2** Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza sia in Italia

che all'estero.

**Articolo 3 - DURATA**

**3.1** La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi di legge.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE**

**4.1** La Società ha per oggetto l'esercizio, in affidamento diretto c.d. *in house*, delle seguenti attività, con specifico riferimento al territorio dell'ATO Puglia costituito con legge della Regione Puglia 6 settembre 1999 n. 28 e salva la previsione di cui al comma 4.3 del presente articolo:

a) l'esercizio diretto, e/o indiretto tramite partecipazioni a società, di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli;

b) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

c) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La Società potrà altresì svolgere, esclusivamente per conto dei soci, le attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - di:

a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;

b. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;

c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera;

d. promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate;

e. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;

f. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;

g. svolgere attività di promozione e di incentivazione per

il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa participate.

**4.2** Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3 del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci.

**4.3** Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e comunque per un importo inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato totale della Società, quest'ultima potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dai soci nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 16, comma 3 bis, D.lgs n. 175/2016.

**4.4** La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle società a capitale interamente pubblico e alle società *in house*. Il presente Statuto e gli altri atti di regolamentazione indicati nello stesso dovranno essere tempestivamente adeguati al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*.

**4.5** Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e del *know how* resi o posti a disposizione dai soci, sot-

to il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

## TITOLO III

## CAPITALE, AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

### Articolo 5 - CAPITALE E AZIONI

**5.1** Il capitale sociale è fissato in euro [.] ([.]) ed è diviso in [.] ([.]) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

**5.2** Ogni azione è nominativa ed indivisibile; in caso di comproprietà di un'azione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

**5.3** Il capitale sociale è interamente pubblico, pertanto, non è ammessa la partecipazione al capitale di soggetti privati.

**5.4** La Società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; non possono essere conferite prestazioni d'opera o servizi.

Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sot-

toscrizione.

**5.5** Ai sensi dell'art. 2346, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato.

**Articolo 6 - OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI**

**6.1** La Società, nel rispetto dei limiti di legge, può emettere prestiti obbligazionari.

**6.2** La deliberazione di emissione è di competenza dell'assemblea straordinaria.

**6.3** La Società può acquisire dagli azionisti, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con gli azionisti, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.
La Società può inoltre acquisire fondi dagli azionisti ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudi-

ziale della Società, deve essere restituito.

**Articolo 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI E LIMITI**

**7.1** Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi in conformità a quanto disposto dal presente statuto nonché dalla normativa applicabile al trasferimento di partecipazioni pubbliche.

**7.2** Ai sensi dell'art. 2355-*bis* cod.civ., il trasferimento delle azioni è consentito solo dopo che siano decorsi 5 (cinque) anni dalla costituzione della Società.

L'eventuale trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto impedirà all'avente causa l'acquisto dello *status* di socio.

**7.3** Decorso il periodo di cui al secondo comma del presente articolo, valgono le disposizioni che seguono.

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione. Pertanto, l'azionista che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'indirizzo di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Gli azionisti destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle

azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire all'azionista offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita non oltre giorni 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il socio può alienare liberamente la quota al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione agli altri soci, dandone preventiva comunicazione tramite lettera raccomandata A.R., all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, della Società.

L'organo amministrativo dà immediata comunicazione al comitato di coordinamento e controllo di cui all'articolo 19 per la relativa approvazione e, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5.3, 7.3 e 7.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui tali requisiti non sussistano e/o di diniego di autorizzazione da parte del comitato di coordinamento e controllo, l'organo amministrativo non autorizza il compimento dell'atto. Se sussistono i suddetti requisiti richiesti e l'autorizzazione del comitato di coordinamento e controllo, l'organo amministrativo autorizza l'atto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di diniego dell'autorizzazione da parte del comitato

di coordinamento e controllo, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso dalla Società ai sensi degli articoli 2437 *bis* e seguenti del cod. Civ., dandone comunicazione all'organo amministrativo e al comitato di coordinamento e controllo a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

Ferma restando la necessità della suddetta autorizzazione, la comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, l'azionista cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo di acquisto sarà determinate—dall'esperto in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun azionista destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale

del luogo in cui la Società ha sede (con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione all'azionista offerente), la nomina di un esperto incaricato di stabilire il prezzo di cessione con le modalità previste per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

**7.4** Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "azioni" si intendono le azioni rappresentative del capitale sociale ed i relativi diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale a pagamento;

b) per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione, onerosa o gratuita, nella più ampia accezione del termine (e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione), aventi ad oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà, l'usufrutto e/o il godimento di una partecipazione societaria ed in forza dei quali si consegua il risultato del mutamento di titolarità della relativa partecipazione o dei diritti di voto od amministrativi ad essa spettanti.

**7.5** Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e

degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

**7.6** In ogni caso, le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro, prima del controllo della valutazione ad opera dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2343, comma 3, cod. civ., non possono essere alienate e devono restare depositate presso la Società.

**7.7** E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà pubblica del capitale sociale della Società, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 5.3.
Resta fermo il disposto di cui all'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

**7.8** I soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad enti pubblici locali interessati all'organizzazione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia ed alla gestione coordinata delle relative opere e infrastrutture e che abbiano ottenuto il gradimento di cui all'articolo 7.3 e che aderiscano all'accordo tra i soci di cui all'articolo 19.2.
Il controllo analogo congiunto sarà esercitato con le modalità previste dal presente Statuto anche per il tramite del comitato di coordinamento e controllo di cui all'articolo 19.

**Articolo 8 - RECESSO**

**8.1** Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle

deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la revoca dello stato di liquidazione;

d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, agli azionisti:

a) qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* cod. civ.;

b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 838 *bis*, ultimo comma, cod. proc. civ.;

c) in caso di delibera di una operazione transfrontaliera o di una operazione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 19 del 2023;

d) negli altri casi stabiliti dalla legge.

**8.2** Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al-

l'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare agli azionisti i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

**8.3** Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, ove siano stati emessi i relativi titoli, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

**8.4** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

**8.5** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Gli azionisti hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

**8.6** Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art.1349, comma 1, cod. civ.

**8.7** Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

La vendita delle azioni è perfezionata dall'organo amministrativo.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni.

**8.8** Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

**8.9** In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ. Si applicano i commi 2 e 4 dell'art. 2357 cod. civ.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4, cod. civ.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

## TITOLO IV

## ASSEMBLEE

**Articolo 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**9.1** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

**9.2** Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la deliberazione sugli altri oggetti a essa attribuite dalla legge.

**Articolo 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**10.1** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non

convertibili in azioni;

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

**10.2** L'attribuzione all'organo amministrativo, da parte del presente statuto, della competenza ad adottare le deliberazioni che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza di quest'ultima.

**10.3** Resta fermo il disposto dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

**Articolo 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**11.1** L'assembla è convocata presso la sede sociale o altrove, anche al di fuori del Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

**11.2** L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa; si prevede che fino a quando la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'assemblea potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal socio alla Società o al domicilio, risultante dal libro dei soci.

**11.3** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta al-

l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.

**11.4** Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, l'assemblea è convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario l'organo amministrativo o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**11.5** In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

**11.6** L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga - anche in via esclusiva - con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- l'avviso di convocazione riporti la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;
- l'avviso di convocazione riporti i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di inviare e/o ricevere eventuali documenti.

In caso di interventi per il tramite di mezzi di telecomunicazione l'adunanza deve ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

**Articolo 12 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE**

**12.1** Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costi-

tuita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**12.2** Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

**Articolo 13 - ASSEMBLEA TOTALITARIA**

**13.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

**13.2** Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

**Articolo 14 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**14.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

**14.2** L'assemblea ordinaria in seconda e in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

**Articolo 15 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**15.1** L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

**15.2** In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**15.3** Tuttavia, è comunque richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione;

c) lo scioglimento anticipato;

d) la proroga della durata;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) l'emissione di azioni senza diritto di voto o a voto limitato.

**Articolo 16 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE**

**16.1** Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta

il diritto di voto.

**16.2** Per intervenire in assemblea non è richiesto il preventivo deposito delle azioni ma è sufficiente l'esibizione dei certificati azionari regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate.

**Articolo 17 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

**17.1** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, esclusivamente da soci.

**17.2** La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti sono conservati dalla Società.

**17.3** La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**17.4** Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento; tuttavia, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

**17.5** Lo stesso soggetto non può rappresentare più di venti soci.

**17.6** La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo del-

la Società o delle società da quest'ultima controllate.

**Articolo 18 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

**VERBALIZZAZIONE**

**18.1** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**18.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

**18.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, accertare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**18.4** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

**18.5** Il verbale deve indicare il risultato delle votazioni e le relative modalità, che possono essere liberamente stabilite di volta in volta.

**TITOLO V**

**COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO**

**Articolo 19 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI**

**19.1** In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci, i quali sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione e coinvolgimento sui più importanti atti di gestione della Società e sui servizi affidati "*in house*" dai soci.

**19.2** Le modalità di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della Società da parte dei Soci, sono previste e garantite, nel rispetto degli articoli 2 e 16 del D.Lgs.175/2016, nonché della normativa nazionale e comunitaria applicabile e della legge della Regione Puglia 28 marzo 2024 n. 14, dalle seguenti previsioni:

a) dal presente Statuto;

b) dal patto parasociale da sottoscriversi fra i soci della Società (il "Patto Parasociale"), che rappresenterà atto di regolamentazione essenziale integrativo del presente statuto, cui i soci saranno vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;

c) dall'obbligo della Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti sopra indicati;

d) dall'obbligo della Società di operare in conformità alle indicazioni disposte, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto, dal comitato di coordinamento e controllo disciplinato dai successivi commi del presente articolo e

dal Patto Parasociale, nonché dalla legge della Regione Puglia 28 marzo 2024 n. 14;

e) dal riconoscimento del diritto in favore dei soci, anche su proposta del comitato di coordinamento e controllo, di richiedere, in caso di attività od omissioni da parte dell'organo amministrativo che contrastino con prescrizioni di legge, dello statuto e/o del Patto Parasociale, la revoca per giusta causa dell'organo amministrativo;

f) dal riconoscimento del diritto a favore dei soci, anche su proposta del comitato di coordinamento e controllo, di richiedere motivatamente alla Società di esercitare azione di responsabilità ex articolo 2393 del cod. civ. con riguardo agli atti degli organi di amministrazioneche siano stati assunti in assenza dell'autorizzazione o del parere del comitato di coordinamento e controllo, ove richiesti, o che si discostino dagli obiettivi statutari e dalle indicazioni del comitato di coordinamento e controllo, secondo quanto precisato nel Patto Parasociale.

**19.3** Il Patto Parasociale disciplina, in particolare, le modalità di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo dei soci sull'operato della Società attraverso il comitato di coordinamento e controllo, istituito a presidio del controllo analogo congiunto.

**19.4** I soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sia at-

traverso il comitato di coordinamento e controllo, sia ciascuno singolarmente. Le deliberazioni del comitato di coordinamento e controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società.

**19.5** Il comitato di coordinamento e controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:

a) approvazione preventiva degli indirizzi strategici e generali di gestione del SII e quindi a tal fine, approvazione preventiva del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione e di ogni successiva modifica;

b) approvazione preventiva del bilancio di esercizio;

c) approvazione preventiva di ogni operazione societaria a carattere straordinario;

d) approvazione preventiva dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;

e) approvazione preventiva di ogni modifica allo Statuto sociale;

f) esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo

amministrativo.

**19.6** Il comitato di coordinamento e controllo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo.

Il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 15 (quindici) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione. La nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo avviene in conformità alle seguenti disposizioni:

a) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;

b) 1 (un) componente in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 5.001 (cinquemilauno) a 15.000 (quindicimila) abitanti;

c) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 15.001 (quindicimilauno) a 30.000 (trentamila) abitanti;

d) 2 (due) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 30.001 (trentamilauno) a 50.000 (cinquantamila) abitanti;

e) 3 (tre) componenti in rappresentanza dei Comuni con popolazione da 50.001 (cinquantamilauno) a 100.000 (centomila)

abitanti non capoluogo;

f) 6 (sei) componenti in rappresentanza dei Comuni capoluogo di provincia.

Ogni componente del comitato di coordinamento e controllo esprime un voto.

Al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo anche ai comuni non ancora soci al 30 giugno 2025, questi ultimi potranno aderire al comitato di coordinamento e controllo in carica sulla base di un atto di convenzione stipulato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e seguenti della legge Regione Puglia 28 marzo 2024 n. 14.

**19.7** In caso di dimissioni, morte, impedimento permanente o cessazione dalla carica di uno o più membri del comitato di coordinamento e controllo, i comuni soci si impegnano a nominare il/i sostituto/i con i medesimi criteri indicati all'articolo 19.6, entro 15 (quindici) giorni dalla data di dimissioni, morte o impedimento permanente o cessazione dalla carica.

**19.8** I componenti del comitato di coordinamento e controllo sono designati dai soci nel rispetto della normativa di settore in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità, comprese le previsioni del D.lgs. n. 39/2013, nonché del Patto Parasociale; devono essere dotati di qualificata e comprovata esperienza, di documentati re-

quisiti di professionalità in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire e non devono trovarsi in conflitto di interessi con riferimento alla carica, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Nel Patto Parasociale sono precisate le modalità di funzionamento e i compiti del comitato di coordinamento e controllo, al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei soci sulla Società.

**19.9** Al fine di consentire al comitato di coordinamento e controllo di esercitare il controllo analogo sulla Società, gli organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al comitato di coordinamento e controllo gli atti e le informazioni dettagliati nel Patto Parasociale, secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate.

**19.10** Nello svolgimento dei propri compiti il comitato di coordinamento e controllo, se ritenuto necessario, può chiedere ai soci di avvalersi altresì del supporto di personale tecnico e amministrativo in forza presso gli stessi soci, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per questioni specifiche.

**19.11** A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il comitato di coordinamento e controllo può richiedere agli organi societari della Società informazioni e chiarimenti sulla gestione sociale e le modalità di svolgimento dei servizi ed ha altresì accesso agli atti della Società relativi alla gestione.

**19.12** L'organo amministrativo è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al comitato di coordinamento e controllo gli accadimenti o le situazioni gestionali che impattino in modo

rilevante sulle risultanze dei documenti di programmazione, quali ad esempio, le ipotesi di risultati di esercizio negativo o gli scostamenti dai margini economici e finanziari programmati superiori al [•]
% ([•] per cento).

**19.13** L'organo amministrativo presenta al comitato di coordinamento e controllo una relazione periodica (di norma ogni semestre) sull'andamento della gestione della Società e sui livelli dei servizi resi, corredata dall'analisi delle risultanze delle indagini di *customer satisfaction*. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'articolo 2429 del cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione e sulla base delle autorizzazioni ricevute dal comitato di coordinamento e controllo e, se del caso, dall'assemblea, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

**19.14** Il comitato di coordinamento e controllo, in sede di approvazione del rendiconto semestrale dell'organo amministrativo, esprime una valutazione circa i risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari raggiunti dalla Società, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'azione di direzione, coordinamento e controllo esercitata dallo stesso nell'ultimo esercizio chiuso.

**19.15** Per il tramite del proprio componente all'interno del

comitato di coordinamento e controllo, ciascun socio ha diritto di proporre allo stesso, per le relative valutazioni e opportuni approfondimenti, questioni che rientrano nelle competenze assegnate.

**Articolo 20 - CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI SINGOLI SOCI**

**20.1** Sono riconosciuti al singolo socio affidante, anche singolarmente nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi in proprio favore e senza pregiudizio per quelli espletati in favore degli altri soci:

i. la facoltà di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun socio in seno al comitato di coordinamento e controllo, indirizzi limitatamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato, che saranno vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora il socio affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi;

ii. la facoltà di opporsi in modo vincolante (c.d. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con gli interessi del medesimo socio.

## TITOLO VI

## GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

**Articolo 21 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**21.1** La Società è gestita ed amministrata da un amministrato-

re unico.

**21.2** L'assemblea della Società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia gestita ed amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.
Si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

**21.3** L'amministratore unico ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea e durano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

**21.4** L'amministratore unico ed i componenti del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche fra i non soci.

**21.5** Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del cod. civ., o che:
a) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;
b) ricadano nelle previsioni, in quanto applicabili, del-

l'art. 8 del regolamento attuativo dell'art. 23 *bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio.

**21.6** Il divieto di cui alla lettera b) opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti ivi indicati.

**21.7** Gli amministratori sono scelti fra persone che possiedono requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché adeguate e comprovate esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

**21.8** Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

**21.9** La scelta degli amministratori è effettuata - tanto in sede di nomina, quanto in sede di sostituzione degli amministratori che cessano dalla carica - assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di

un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno e, più in generale, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti.

**21.10** Gli amministratori sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

**21.11** E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

**Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**22.1** Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, esclusivamente quale sostituto del presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**22.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**22.3** Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

**22.4** Il consiglio si raduna, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti ovvero dal collegio sin-

dacale.

**22.5** La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Della convocazione deve essere data comunicazione ai sindaci.

Nei casi di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

**22.6** Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ma può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le prescrizioni e le garanzie stabilite dal presente statuto per l'assemblea riunita con tali mezzi.

**22.7** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

**22.8** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**22.9** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente

e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**22.10** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta o da chi ne fa le veci e controfirmati dal segretario.

**22.11** Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

**Articolo 23 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**23.1** Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

**23.2** L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo ed al presidente del collegio sindacale.

**23.3** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., garantendo comunque il rispetto della quota di un terzo di cui al precedente articolo 21.9; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio

per la ricostituzione dell'intero organo amministrativo.

**23.4** La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

**23.5** La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese entro trenta giorni a cura del collegio sindacale.

**Articolo 24 - ORGANI DELEGATI**

**24.1** Nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea e nei limiti delle leggi vigenti.

**24.2** Non possono essere delegati i poteri che sono riservati per legge all'organo amministrativo nonché:

- la predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- la prestazione di garanzie, fidejussioni e la concessione di prestiti;
- l'approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della Società.

**24.3** L'organo amministrativo può, altresì, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della Società o terzi, delegando loro, nei limiti dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

**24.4** Il consiglio di amministrazione, contestualmente alla nomina dell'Amministratore Delegato, ne determina gli emolumenti nel rispetto dei massimali eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti tempo per tempo.

**Articolo 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**25.1** L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, se nominato, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto ed i poteri di indirizzo, controllo e supervisione del comitato di coordinamento e controllo di cui all'articolo 19, anche in deroga all'articolo 2380-*bis* del cod.civ..

**Articolo 26 - AUMENTO DELEGATO**

**26.1** E' attribuita, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ed anche in più "*tranches*", a titolo oneroso, fino all'ammontare massimo di euro [.]

mediante emissione di azioni ordinarie, ferma la competenza concorrente in capo all'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo potrà determinare, di volta in volta,

il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo.

Tale facoltà di aumento di capitale comprende anche l'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ.; in questo caso si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod.civ. e gli amministratori devono attenersi ai seguenti criteri nel perseguimento dell'interesse della Società:

- le azioni di nuova emissione che vengano offerte a terzi e che si prevede debbano essere liberate mediante conferimenti in denaro potranno essere offerte in sottoscrizione esclusivamente a Comuni che ricadano nel territorio della Regione Puglia;

- nel caso si preveda che le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura, questi ultimi dovranno avere ad oggetto esclusivamente azioni di società che abbiano un oggetto sociale analogo, affine o connesso al quello di "Acquedotto Pugliese S.p.A.";

- deve essere in ogni momento consentita la partecipazione ai Comuni che ricadono nel territorio della Regione Puglia, i quali deliberino il conferimento nella società delle azioni di "Acquedotto Pugliese S.p.a." di cui risultino titolari.

La presente delega è conferita all'organo amministrativo per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

**Articolo 27 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

**27.1** La rappresentanza e la firma della Società spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato nei limiti della delega, e, in caso di assenza o di impedimento del presidente, al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.

**Articolo 28 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

**28.1** All'amministratore unico, al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

**28.2** La corresponsione di compensi, di qualunque natura, agli amministratori è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, dal disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

**28.3** E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

**TITOLO VII**

**CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29 - COLLEGIO SINDACALE**

**29.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**29.2** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso annuale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di diversità di genere.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali indi-

viduati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

**29.3** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**29.4** Non può essere nominato sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del cod.civ..

**29.5** I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**29.6** In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, cod. civ.. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del collegio. I nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

**29.7** Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* del cod.civ..

**29.8** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novan-

ta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei sindaci in carica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo vale quanto stabilito per le riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

**29.9** A norma di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

**29.10** La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del collegio sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 cod.civ..

## Articolo 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

**30.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

**30.2** L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

**30.3** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza al-

la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**30.4** L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**30.5** Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'articolo 2409-*quinquies* del cod.civ.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare immediatamente e senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

## TITOLO VIII

## BILANCIO E UTILI

### Articolo 31 - BILANCIO E UTILI

**31.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**31.2** L'organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione dei bilancio ed alla relazione sulla gestione.

**31.3** Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione sulla gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

**31.4** Una copia del bilancio, insieme con le relazioni degli

amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

**Articolo 32 - UTILI**

**32.1** Dagli utili netti deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva legale, come per legge.

Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore quota da accantonare a riserva straordinaria, da destinare a scopi che l'assemblea riterrà opportuni.

**32.2** L'assemblea che approva il bilancio, dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo 32.1, delibera anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il termine e le modalità per il pagamento dei dividendi.

**TITOLO IX**

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**33.1** La Società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

**33.2** La liquidazione della Società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

**33.3** Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

**Articolo 34 - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

**34.1** La Società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

**34.2** In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

**34.3** La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

**TITOLO X**

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 35 - DOMICILIO

**35.1** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

### Articolo 36 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

**36.1** In considerazione della natura pubblica e delle finalità istituzionali perseguite, la Società è tenuta all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.

### Articolo 37 - RINVIO

**37.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del codice civile nonché le altre leggi speciali in materia di società per azioni.

**37.2** In particolare, resta fermo tutto quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.